

REGOLAMENTO

FREQUENZE VOLONTARIE

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle frequenze volontarie presso le strutture dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest.

Ciascuna struttura aziendale potrà accogliere frequentatori volontari in base alla propria disponibilità dando comunque precedenza ai tirocini formativi secondo i limiti di accesso previsti dalle specifiche normative.

I frequentatori volontari non sono tirocinanti ma solo osservatori delle attività svolte nelle varie strutture aziendali di interesse.

I frequentatori volontari non possono in alcun modo svolgere attività pratiche; non possono esercitare funzioni che rientrino nelle competenze tecnico professionali del personale dipendente o convenzionato, né essere impiegati in nessuna attività assistenziale.

La frequenza volontaria non si configura, a nessun titolo, prestazione lavorativa - nemmeno a carattere precario – ne' può essere intesa come presupposto al suo futuro costituirsi; la frequenza volontaria non si configura neppure come tirocinio formativo.

Ciascun direttore di struttura può ospitare discrezionalmente frequentatori volontari presso le proprie strutture, dopo aver valutato il requisito, la motivazione e la relativa documentazione prevista per l'accesso.

Art. 2 – Requisiti per l'ammissione

Potranno essere ammessi alla frequenza volontaria i soggetti in possesso di una formazione coerente con uno dei profili professionali operanti presso la medesima Azienda in base alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di personale del SSN.

Non possono essere ammessi alla frequenza:

- l'aspirante in stato di gravidanza per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- coloro che si trovano in collocamento a riposo;
- coloro che si trovano in situazioni anche potenziali di incompatibilità e/o conflitti di interesse con l'Azienda USL Toscana Nord-Ovest ai sensi della normativa vigente in materia (es. titolari di imprese e/o soggetti che abbiano interessi e/o partecipazioni in quote di imprese che possano configurare un conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale);

Le frequenze volontarie potranno essere autorizzate per una sola volta e per un periodo massimo di tre mesi. Non possono essere riammessi alla frequenza coloro che già hanno effettuato in precedenza una frequenza volontaria presso strutture aziendali.

Non è ammesso lo svolgimento contemporaneo di tirocini di qualsiasi genere e di frequenze volontarie.

Non possono essere accolte frequenze volontarie presso strutture con rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti

Art. 3 - Procedura di attivazione

Coloro che sono interessati a "frequenze volontarie osservative" potranno inviare la richiesta (secondo modulistica prevista – **ALLEGATO 1**) al competente direttore della struttura di interesse almeno due mesi prima rispetto al periodo previsto per tale frequenza.

Ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, l'interessato dovrà dichiarare:

- dati anagrafici; residenza/domicilio; indirizzo mail e numero telefonico
- titolo di studio posseduto con eventuale specializzazione e abilitazione professionale (ove prevista).
- struttura aziendale di interesse ai fini della frequenza con indicata la zona territoriale;
- possesso dei requisiti come previsti dal regolamento in oggetto;
- presa atto informativa Privacy (**ALLEGATO 2**)

- di aver attivato le previste polizze assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi come precisato all'art. 5;
- l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse con l'USL Nordovest di sensi della normativa vigente in materia;
- la non titolarità in imprese, né di avere partecipazioni in quote di imprese che possano configurare conflitti di interesse con il S.S.N.
- l'impegno a segnalare a questa Azienda eventuali situazioni di conflitto di interessi che potrebbero insorgere durante la frequenza e eventuali situazioni che possano comportare la decadenza dei requisiti previsti per la frequenza.

Eventuali dichiarazioni mendaci rilasciate dai soggetti interessati saranno segnalate alle competenti autorità e punite ai sensi del codice penale e delle normative previste in materia.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) Il curriculum formativo e professionale datato e firmato
- b) Copia di un documento di identità valido
- c) Copia del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri la cui validità ricopra l'intera durata della frequenza richiesta;
- d) polizze assicurative (infortuni e RCT) come meglio specificato all'art. 5

Art. 4 – procedimento per ammissione

L'ammissione alla frequenza volontaria è subordinata alla visione e integrale accettazione del presente regolamento da parte del soggetto interessato; inoltre è indispensabile il parere positivo del competente Direttore di struttura ospitante, del Direttore della relativa Direzione sanitaria di presidio/Direttore di zona oppure del Direttore Dipartimento ((per le strutture amministrative, di staff o della Prevenzione)

La frequenza volontaria è svolta a titolo assolutamente gratuito; non dà diritto ad alcun compenso o rimborso spese e non prevede alcun onere a carico dell'Azienda.

E' esclusiva responsabilità del Direttore di struttura ospitante, valutare i requisiti e la motivazione del richiedente, visionando anche tutti i documenti previsti (polizze assicurative, informativa privacy).

In caso di parere favorevole alla frequenza richiesta, il direttore di struttura ospitante dovrà:

acquisire il parere positivo del Direttore della relativa Direzione sanitaria di presidio/Direttore di zona oppure del Direttore Dipartimento ((per le strutture amministrative, di staff o della Prevenzione) (secondo la competenza),

- inviare al Direttore UOC FORMAZIONE (tirocini@uslnordovest.toscana.it), la domanda dell'interessato (**allegato 1**) e una propria dichiarazione ove dovranno essere attestati tutti i requisiti previsti come da modulistica (**ALLEGATO 3**);
- il Direttore UOC FORMAZIONE, se ritiene correttamente compilati i documenti trasmessi, approva specifico decreto dirigenziale per formalizzare l'autorizzazione alla frequenza prevista e ne darà conseguente informazione al direttore di struttura e al direttore della Direzione sanitaria di presidio/Direttore della zona oppure di Dipartimento (secondo la competenza),

Art. 5 - Copertura Assicurativa

La frequenza avviene esclusivamente a rischio del volontario e l'Azienda non può essere ritenuta responsabile di eventuali infortuni o infezioni che dovessero verificarsi a suo carico nel corso della frequenza stessa, nonché di eventuali danni che egli possa arrecare a terzi e/o all'Azienda.

I soggetti interessati dovranno provvedere personalmente alle seguenti coperture assicurative:

- **Polizza contro gli infortuni** (con un massimale ritenuto adeguato da parte della propria agenzia assicuratrice) comprensiva dei casi di morte e di invalidità permanente e di ogni affezione riconducibile in qualsiasi modo alla frequenza prestata; la polizza dovrà coprire espressamente i rischi collegati al contesto dove si svolge la frequenza.
In caso di infortunio il frequentatore volontario dovrà attivarsi direttamente con la propria assicurazione.
- **Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT)** relativa al profilo professionale specifico di riferimento del soggetto con un massimale non inferiore a euro **300.000,00**.

La polizza dovrà coprire espressamente i rischi collegati al contesto dove si svolge la frequenza, tenendo conto anche di eventuali danni nei confronti dell'Azienda per mancato rispetto delle disposizioni in materia di privacy.

Art. 6 - Doveri del frequentatore

La frequenza comporta l'accettazione incondizionata e l'osservanza delle regole organizzative dell'Azienda, come da indicazioni del responsabile della struttura di assegnazione.

In particolare, il frequentatore è tenuto a :

- seguire le indicazioni del relativo Direttore di U.O./U.F. e fare riferimento a questo per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- prendere visione e rispettare il Codice Etico pubblicato sul sito aziendale;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze occasionalmente acquisiti durante la frequenza; il frequentatore non potrà consultare documentazione sanitaria né in formato cartaceo né informatizzato.

L'Azienda potrà richiedere ai frequentatori volontari eventuali danni conseguenti alla mancata osservazione delle normative privacy.

Inoltre

- indossare in maniera visibile un cartellino identificativo che dovrà rilasciare il Direttore di struttura ospitante, da riconsegnare alla conclusione della frequenza;
- presentarsi presso le strutture sanitarie provvisti di divise monouso (divisa del visitatore) acquistate a proprie spese e con proprie, idonee calzature sanitarie-
- Ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il frequentatore volontario è gestito secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 12bis del D.Lgs. 81/08 e, pertanto, ha l'obbligo di prendere visione delle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti che frequenterà all'interno dell'Azienda, prendendo visione del documento "2021.10.25 ASL TOSCANA N.O. GESTIONE APPALTI E INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI ATNO.pdf" (autonomamente scaricabile al link <https://www.estar.toscana.it/index.php/portale/tecnico-amministrativo/informative-di-sicurezza-aziende-sanitarie>).

Fermo restando quanto sopra e tenuto conto che l'attività svolta è esclusivamente di tipo osservazionale, il frequentatore volontario è comunque tenuto ad osservare le disposizioni aziendali e/o di presidio in materia di prevenzione delle infezioni da e verso i pazienti/utenti.

Art. 7 – Doveri Struttura Ospitante

Il Direttore della struttura ospitante, esprimendo parere favorevole ad accogliere soggetti per frequenza volontaria, è responsabile in merito a quanto sotto:

- verificare e garantire, direttamente o attraverso suo/a delegato/a, che il frequentatore svolga esclusivamente attività osservativa e nessuna attività pratica/lavorativa;
- garantire (mediante colloquio e/o specifica cartellonistica e/o consegna documentazione e/o quant'altro) al frequentatore le dovute informazioni circa le eventuali disposizioni aziendali e/o di presidio in materia di prevenzione delle infezioni da e verso i pazienti/utenti;
- verificare, direttamente o attraverso suo/a delegato/a, che il frequentatore utilizzi le divise monouso (divisa del visitatore) e gli eventuali dispositivi previsti per la prevenzione delle infezioni da e verso i pazienti/utenti;
- rispetto della privacy: impedire al frequentatore di visionare cartelle cliniche e qualsiasi documento personale cartaceo o informatizzato riferito ad utenti;
- consegnare al frequentatore cartellino identificativo con indicato "frequentatore volontario" (prodotto in cartaceo) e verificare che sia regolarmente indossato;
- verificare la compilazione del registro-presenze di cui all'art. 9.

Il Direttore della struttura dovrà altresì comunicare alla UOC Formazione:

- eventuali problematiche o mancanze tali da richiedere l'interruzione immediata della frequenza;
- eventuali violazioni in materia di privacy e riguardo al Codice Etico e di comportamento
- eventuali infortuni riferiti al frequentatore o eventuali danni da questi causati.

Art. 8 – Periodo di frequenza

La frequenza volontaria non potrà essere superiore a tre mesi.

Il frequentatore concorderà tempi e modalità della frequenza con il Direttore della struttura ospitante.

Il frequentatore volontario è tenuto a comunicare tempestivamente al Direttore di struttura di riferimento l'eventuale intenzione di cessare anticipatamente la frequenza.

Art. 9 – Registrazione presenze e Certificazioni delle frequenze

Il direttore della struttura registrerà le presenze dei frequentatori volontari; in caso di eventuale infortunio e/o danno a terzi, sarà cura del direttore di struttura comunicare/confermare la presenza del soggetto volontario presso la propria struttura.

Per le frequenze volontarie non è prevista consegna di relativa attestazione.

Art. 10 – Disposizioni finali

Il presente regolamento sostituisce quello approvato con delibera aziendale n. 1059 del 11/12/2019.